

Regolamento di Ateneo per il deposito dei prodotti della ricerca nell'Archivio Istituzionale e l'accesso aperto alla letteratura scientifica

(Emanato con D.R. n. 44/2023 del 18/07/2023)

Preambolo

L'Università promuove l'attuazione del principio dell'accesso aperto (Open Access) come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) dell'ottobre 2003.

A tal fine l'Ateneo aderisce ai principi della Dichiarazione di Berlino con cui ci si impegna a supportare le attuali possibilità di disseminazione della conoscenza tramite Internet e i cui contenuti vengono ribaditi nella Roadmap 2014-2018. Inoltre l'Ateneo cura la gestione e il mantenimento dell'archivio istituzionale della ricerca che permette l'accesso al testo pieno dei lavori scientifici degli autori, nel rispetto delle norme sul copyright.

Il principio dell'accesso aperto risponde agli alti valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, esso mira a potenziare la disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, a comprimere il tasso di duplicazione degli studi scientifici, a rafforzare la ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la trasparenza verso la cittadinanza, a rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, a garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

Con la presente politica Università Telematica Internazionale UNINETTUNO applica la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in GUCE L. 194/39 del 21 luglio 2012 nella quale, tra l'altro, la Commissione UE chiede, per il tramite degli Stati membri, alle istituzioni accademiche di definire e attuare politiche per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse, nonché politiche per la conservazione a lungo termine delle pubblicazioni scientifiche.

Con la presente politica Università Telematica Internazionale UNINETTUNO tiene conto, altresì, delle raccomandazioni della CRUI in materia, redatte nel 2007 sotto il titolo "Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti", nel 2012 sotto il titolo "Linee guida per la creazione e la gestione di metadati nei repository istituzionali" e nel 2013 sotto il titolo "Linee guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca", in primo luogo per quanto riguarda l'accesso aperto ai prodotti delle ricerche finanziate almeno per metà con fondi pubblici.

Art. 1 (Definizioni)

Nel testo del presente regolamento, si intende:

- a) Per "Università" o "Ateneo", l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO;
- b) Per "Accesso aperto", un movimento internazionale che incoraggia ricercatori e studiosi a disseminare e fare riutilizzare i propri prodotti scientifici rendendoli accessibili in rete per gli utenti finali liberamente, gratuitamente e senza restrizioni, attraverso le due principali strategie dell'autoarchiviazione dei lavori in depositi digitali standard di tipo istituzionale o disciplinare, e della pubblicazione in riviste o monografie secondo modalità ad accesso libero e gratuito concordate con gli editori;
- c) Per "Contributo della letteratura scientifica" o "Contributo", un'opera dell'ingegno comprendente testo (eventualmente corredato da altre tipologie di dati quali immagini, video, tabelle, disegni, formule, etc.) riconducibile ad una delle tipologie di prodotto destinate alla comunicazione scientifica (a titolo esemplificativo; articoli di rivista scientifica, atti di convegno, monografie e capitoli di libro, tesi di dottorato, presentazioni multimediali, banche dati, edizioni critiche o scientifiche, etc.);
- d) Per "Autore" o "Ricercatore", un membro dell'università che sia autore o coautore (eventualmente insieme ad uno o più soggetti esterni) di un Contributo della letteratura scientifica: professore ordinario, professore associato, professore straordinario a tempo determinato, ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato, titolare di assegno di ricerca, dottorando di ricerca con o senza borsa, titolare di borsa di studio post-laurea o post-dottorato finalizzata alla ricerca, collaboratore linguistico, tecnico specializzato o altro componente del personale tecnico-amministrativo, nonché eventuali altre figure coinvolte in attività di ricerca coordinate da professori o ricercatori dell'università e dal personale dell'università eventualmente incaricato del coordinamento di progetti e attività di ricerca;
- e) Per "Archivio istituzionale della letteratura scientifica" o "Archivio istituzionale" o "Repository di Ateneo", l'Archivio digitale dell'università riconosciuto dal presente regolamento, interoperabile secondo i protocolli internazionali nell'ambito dell'iniziativa "Open Archives" Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), accessibile dal portale di Ateneo e all'indirizzo Web <https://iris.uninettunouniversity.net/>, e destinato a ricevere il deposito dei Contributi della letteratura scientifica, la cui paternità intellettuale sia ascrivibile in tutto o in parte ad Autori dell'Ateneo, sia per l'aggiornamento dell'Anagrafe della ricerca onde contribuire all'Anagrafe Nazionale delle Pubblicazioni" scientifiche, sia per la conservazione e accessibilità pubblica dei files depositati;
- f) Per "Pubblicazione ad accesso aperto", un Contributo della letteratura scientifica, pubblicato originariamente in una rivista o altra sede editoriale (es. una collana di libri), accompagnato dalla concessione gratuita, irrevocabile ed universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al Contributo, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del diritto a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale;
- g) Per "Gruppo di lavoro", il "Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e per l'accesso aperto";
- h) Per "Versione digitale non referata" o "pre-print": la bozza (manoscritto) dell'autore prima della sottomissione all'editore;

- i) Per "Versione digitale referata" o "post-print", la versione digitale definitiva accettata dall'editore che integra i risultati del processo di referaggio ma che non è stata ancora editata dall'editore e non presenta loghi o marchi del medesimo editore;
- j) Per "Versione digitale editoriale", la versione digitale del Contributo della letteratura scientifica editata e pubblicata dall'editore;
- k) Per "Anagrafe della ricerca", l'archivio digitale dei soggetti e dei prodotti della ricerca dell'università interoperabile con le banche dati del Ministero competente;
- l) Per "Metadati", le informazioni codificate di base (metadati descrittivi e strutturali) e quelle legate al contesto di appartenenza (ad es., metadati amministrativo-gestionali riguardanti afferenza dipartimentale, SSD, etc.), relativamente a ciascun Contributo della letteratura scientifica;
- m) per "dati della ricerca", entità e fenomeni rappresentati da testo (numeri, lettere, altri caratteri e simboli) e/o immagini, suoni, filmati e/o altro, che si prestino ad essere raccolti in serie, selezionati, analizzati e sottoposti a processi di archiviazione, conservazione, riuso per scopi di ricerca scientifica;
- n) per "set di dati", le raccolte consapevolmente organizzate e strutturate di dati primari (grezzi) che formano il contenuto di un database o matrice, e sono rappresentabili per mezzo di una o più tabelle.

Art. 2 (Finalità e principi generali)

1. Finalità della politica di accesso aperto dell'Ateneo è rendere pubblicamente disponibili i prodotti della ricerca finanziata con i fondi pubblici, secondo i canoni dell'Accesso aperto.
2. La disponibilità pubblica dei risultati e dei dati della ricerca si fonda sul principio della conoscenza come bene comune e su logiche di inclusione e partecipazione, per una scienza aperta e collaborativa.
3. L'accesso aperto ai prodotti della ricerca scientifica, nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della proprietà intellettuale, contribuisce alla trasparenza dell'operato delle amministrazioni competenti.
4. La visibilità della produzione scientifica garantita dall'accesso aperto ha come risultato la valorizzazione delle competenze e un potenziale maggiore ritorno sugli investimenti per l'intero Ateneo, grazie all'accresciuto trasferimento di conoscenze alle imprese e ai professionisti, sia sul territorio sia su scala globale.
5. La connessione tra accesso aperto e valutazione è parte essenziale dell'impegno e dell'azione dell'Ateneo in favore dell'accesso aperto; l'Ateneo favorisce la partecipazione consapevole di tutti i ricercatori a tale impegno.
6. L'Ateneo si impegna ad individuare ed adottare le migliori pratiche finalizzate a contrastare la pubblicazione dei risultati scientifici in sedi editoriali illegittime.

Art. 3 (Strategie per l'accesso aperto)

1. L'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO persegue le finalità dell'accesso aperto:
 - a) attraverso l'istituzione e manutenzione dell'Archivio Istituzionale ad accesso aperto ovvero Repository digitale di Ateneo. L'Archivio deve rispettare i criteri di interoperabilità previsti dai protocolli internazionali. L'Ateneo, nel rispetto dei contratti editoriali, per incentivare la disseminazione dei risultati della ricerca scientifica incoraggia l'archiviazione e la pubblicazione ad accesso aperto anche dei pre-print dei prodotti della ricerca;

b) attraverso specifici accordi con editori nazionali e internazionali, inclusa l'opportuna revisione di eventuali accordi editoriali già esistenti, in modo da sostenere la pubblicazione ad accesso aperto di lavori scientifici dei ricercatori dell'Ateneo sottoposti a peer review, e potere conseguire alti livelli di accreditamento e disseminazione internazionale;

2. Le attività descritte al comma precedente sono assicurate dal coordinamento interfunzionale tra i Settori di supporto alla ricerca appositamente individuati, il Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e per l'accesso aperto, Gruppi di lavoro per la ricerca eventualmente operanti nelle Facoltà, Sistema informativo di Ateneo (portale Uninettunouniversity.net ed ecosistema di Ateneo di gestione della conoscenza).

3. Per l'attuazione delle strategie in materia di pubblicazioni ad accesso aperto di cui al punto b) del comma precedente, l'Università si può avvalere anche di una propria casa editrice.

Art. 4 (Archivio Istituzionale della letteratura scientifica) IRIS UniNettuno

1. L'Archivio istituzionale dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, i.e. IRIS UNINETTUNO è il principale punto di raccolta e la primaria fonte di dati per la valutazione interna ed esterna. Pertanto l'inserimento dei prodotti della ricerca nell'archivio è obbligatorio e i dati immessi devono essere esaustivi e affidabili.

2. L'Archivio istituzionale dell'università comprende l'anagrafe della ricerca, in cui è registrata la produzione scientifica dell'Ateneo. Le finalità dell'Archivio istituzionale dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO sono le seguenti:

a) offrire una piattaforma digitale che serva da unico punto di raccolta per il deposito, l'accesso e la conservazione a lungo termine dei Contributi degli autori dell'Ateneo, nel rispetto dei principi e delle strategie del movimento sull'accesso aperto;

b) potenziare la visibilità e rafforzare l'identità della ricerca condotta all'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, scongiurando la dispersione della gestione documentale e favorendo la crescita della rilevanza dei Prodotti della ricerca nella stima della comunità scientifica internazionale;

c) disporre di uno strumento evoluto per la descrizione e l'indicizzazione dei metadati relativi ai prodotti della ricerca, rendendo più agevole e preciso il recupero di dati e documenti, grazie all'indicizzazione specializzata;

d) ottemperare agli obblighi di autoarchiviazione dettati dalle disposizioni relative ai progetti nazionali e internazionali di finanziamento pubblico dei progetti di ricerca dell'Ateneo;

e) garantire l'integrità e la riconoscibilità dei documenti e delle attribuzioni di paternità intellettuale, a prescindere dai cambiamenti tecnologici e strumentali.

3. L'Archivio istituzionale è organizzato in raggruppamenti logici, quali collezioni, tipologie documentarie, in funzione dei bisogni per i quali è stato istituito e delle necessità poste dagli obblighi legislativi, in primo luogo quelli legati agli esercizi di valutazione periodica dei ricercatori.

4. L'Archivio istituzionale è corredato da strumenti di orientamento allo scopo di rendere gli Autori pienamente consapevoli dei loro diritti e delle possibili alternative in ordine alle modalità di deposito e all'accessibilità dei contenuti autoarchiviati.

Art. 5 (Risorse umane e strumentali)

1. L'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO prevede adeguato supporto allo sviluppo dell'accesso aperto in termini di risorse umane e finanziarie. A tal fine:

a) verifica con regolarità che le strutture attivate per lo sviluppo degli strumenti operativi utili a perseguire le strategie indicate al precedente articolo 3 siano idonee e dotate di adeguato supporto di personale tecnico-amministrativo;

b) si avvale del Gruppo di lavoro per la gestione del repository istituzionale e per l'accesso aperto, con i compiti di cui al successivo articolo 6.

2. L'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO prevede un'attività di informazione, formazione e aggiornamento continui, rivolta sia al personale docente/ricercatore o in formazione alla ricerca (dottorandi, assegnisti, borsisti), sia al personale tecnico-amministrativo in relazione ai temi dell'accesso aperto e agli strumenti operativi messi a disposizione della comunità scientifica. A tal fine, tramite i Settori di supporto alla ricerca appositamente individuati:

a) organizza periodicamente eventi pubblici (es. convegni, seminari,) utili alla migliore consapevolezza della comunità scientifica sui principi e la filosofia dell'accesso aperto, e all'approfondimento degli aspetti tecnico-organizzativi relativi al miglior funzionamento degli strumenti per l'attuazione dell'accesso aperto;

b) organizza periodicamente iniziative formative sull'accesso aperto destinate agli Autori di Ateneo (Authors workshops).

Art. 6 (Gruppo di lavoro per la gestione del repository Istituzionale e per l'accesso aperto)

1. Il Gruppo di lavoro è coordinato dal responsabile dell'area Ricerca e Innovazione e coadiuvato da uno o più professori incardinati da individuarsi. È supportato dal personale tecnico amministrativo dell'area Ricerca e Innovazione e dell'area Archivi e Protocolli.

Il Rettore provvede alla prima nomina e a ogni sostituzione successiva nel tempo dei componenti secondo necessità, in modo da garantire piena funzionalità e continuità all'azione del Gruppo di lavoro.

2. Il Gruppo di lavoro è responsabile dell'applicazione del presente regolamento, e in particolare:

a) contribuisce alla validazione dei metadati descrittivi dei prodotti archiviati;

b) vigila sulla correttezza delle modalità di deposito e autoarchiviazione dei Contributi della letteratura scientifica, curandone dove necessario la pubblicazione aperta e la gestione dei relativi metadati nell'Archivio istituzionale;

c) verifica quale, tra le versioni del file del contributo caricate dall'Autore che aderisce alla policy di Ateneo per l'accesso aperto (secondo quanto stabilito dall'art. 7), possa essere resa pubblicamente consultabile;

d) fornisce supporto tecnico agli autori, orientandoli adeguatamente nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale, finalizzata all'accesso aperto e gratuito sull'Archivio istituzionale IRIS Uninettuno;

e) offre supporto agli autori per la corretta individuazione della sede editoriale di pubblicazione dei lavori scientifici;

f) segnala all'interessato e al Preside di Facoltà di afferenza o a chi gerarchicamente competente i lavori scientifici pubblicati in sedi editoriali illegittime (predatory journals);

g) monitora ogni altro aspetto riguardante la corretta applicazione della politica di Ateneo circa le pubblicazioni scientifiche e/o divulgative.

3. Il Gruppo di lavoro inoltre:



- a) intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'università che promuovono l'accesso aperto;
- b) formula proposte e ipotesi per l'istituzione e/o lo sviluppo degli strumenti operativi finalizzati all'attuazione delle strategie per l'accesso aperto di cui al precedente articolo 3;
- c) definisce opportune modalità per la ricognizione e la digitalizzazione retrospettiva dei Contributi dei Ricercatori dell'Ateneo non ancora depositati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini del loro deposito nell'Archivio istituzionale;
- d) promuove la partecipazione attiva dell'Ateneo a programmi e iniziative nazionali e internazionali, anche in forma consortile o interateneo, riguardanti la gestione di basi di dati di editori e la raccolta e documentazione delle rispettive politiche in merito al deposito dei prodotti della ricerca negli Archivi istituzionali.

4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Gruppo di lavoro produce e invia al Rettore la relazione annuale sulla Ricerca con un rapporto sullo stato di attuazione della presente politica, corredato di dati statistici, individuando punti di forza e debolezza del sistema.

Art. 7 (Deposito dei prodotti della ricerca)

1. Il deposito delle pubblicazioni nell'Archivio istituzionale è uno strumento per la conservazione dei contributi scientifici degli autori dell'Ateneo e la loro disseminazione nella comunità accademica globale. L'Archivio assolve al duplice compito di documentare e disseminare la produzione scientifica dell'Ateneo e di renderla sempre disponibile per l'esercizio interno di valutazione della ricerca e per eventuali altri esercizi esterni. Date le sue finalità istituzionali, l'Archivio deve necessariamente essere completo e aggiornato. **È pertanto obbligo dei docenti e ricercatori di Ateneo l'inserimento delle pubblicazioni (metadati e files) nell'Archivio tramite autoarchiviazione.**

Tale autoarchiviazione **precede qualunque altra forma di archiviazione** operata su diversa piattaforma.

2. L'Università richiede che una copia in formato PDF (full-text della versione editoriale o della versione finale referata e accettata del manoscritto dell'autore - cosiddetto "post-print") dei contributi scientifici degli autori dell'Ateneo, sia depositata nell'Archivio istituzionale Uninettuno. Per incentivare la disseminazione dei risultati della ricerca scientifica l'Ateneo incoraggia anche l'archiviazione e la pubblicazione ad accesso aperto dei pre-print dei prodotti della ricerca, laddove gli accordi editoriali lo consentano.

3. L'Università raccomanda che il full-text di tutte le pubblicazioni depositate di cui al precedente comma possa essere reso pubblicamente accessibile, nel rispetto degli accordi editoriali e con le modalità di cui al successivo articolo 8. A tale scopo, l'Università incoraggia gli autori a sottoscrivere con gli editori specifici accordi o clausole che consentano di archiviare ad accesso aperto una versione contenente il testo definitivo del contributo.

4. Durante il processo di autoarchiviazione dei propri Contributi, all'Autore viene esplicitamente chiesto in apposita schermata se intende aderire alla policy di Ateneo per l'accesso aperto. L'eventuale rifiuto di adesione alla policy non fa venire meno il deposito ai sensi del precedente comma 2, bensì determina lo status "*non disponibile*" dei files caricati, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 5.

5. Il ricercatore autorizza l'Università a esercitare i diritti d'uso dell'opera. Ciò avviene mediante apposita concessione all'università di una licenza d'uso globale, gratuita, non esclusiva, libera da royalty, non cedibile, revocabile in qualsiasi momento, per scopi non commerciali e di durata pari a quella del diritto d'autore applicabile al Contributo, finalizzata:

- a) a riprodurlo e distribuirlo nei limiti di quanto è necessario per la valutazione interna e nazionale;

- b) se l'autore aderisce alla policy di Ateneo per l'accesso aperto: a renderlo disponibile al pubblico secondo modalità ad accesso aperto, nella versione del prodotto consentita in conformità alle disposizioni di legge in materia di copyright e ai contratti stipulati con gli editori;
- c) se l'autore non aderisce alla policy di Ateneo per l'accesso aperto: a renderlo disponibile a soli fini amministrativi e di conservazione;
- d) a garantirne la conservazione e l'accessibilità nel tempo, eventualmente anche in formati diversi da quelli usati durante l'autoarchiviazione, in base alle esigenze di interoperabilità tra i sistemi informatici, salvo diversa indicazione dell'Autore;
- e) a rendere in ogni caso accessibili, ricercabili ed esportabili i dati bibliografici del Contributo nei portali web internazionali dedicati ai prodotti della ricerca scientifica, in modo che la citazione del Contributo rimanga sempre visibile.

6. La mancata sottoscrizione della concessione all'università della licenza d'uso globale non consentirà il completamento del processo di autoarchiviazione ed il conseguente invio del prodotto al Sito Docente del Ministero competente.

7. Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in Legge n. 112 del 7 ottobre 2013, per tutti i contributi scientifici che siano l'esito di ricerche sostenute finanziariamente - per intero o in parte - dall'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, dal MIUR o Enti di ricerca vigilati dal MIUR, dall'unione Europea o Enti di ricerca vigilati dall'unione Europea, e per ogni altro lavoro scientifico ricompreso tra le categorie di pubblicazione ammesse a finanziamento, la versione editoriale del file archiviato di norma viene resa pubblicamente accessibile, rispettivamente entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche, ed entro 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali con i relativi metadati (es.: titolo, autore, affiliazione, ente finanziatore, titolo della rivista, etc.) liberamente disponibili al momento del deposito. Queste disposizioni non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 8 (Modalità per il deposito nell'Archivio Istituzionale)

1. Ciascun Autore dell'Ateneo, nel momento in cui ha notizia dell'accettazione di un proprio Contributo della letteratura scientifica da parte di una rivista o altra sede editoriale, avvierà la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale.

2. L'Autore, prima di depositare il Contributo presso l'Archivio, deve essere a conoscenza di quali diritti ha ceduto all'editore, e disporre delle informazioni relative al contratto o accordo stipulato con l'editore. All'atto del deposito, l'Autore inserirà nelle apposite schermate del sistema informatico:

- a) i metadati descrittivi del prodotto, che resteranno sempre visibili ad accesso aperto;
- b) la copia digitale del prodotto, eventualmente anche in più versioni, che saranno trattate come indicato ai seguenti commi 4 e 5. Qualora l'editore non sia censito nelle piattaforme che espongono le politiche editoriali (ad es. Sherpa-ROMEIO - <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>), l'Autore che avrà aderito alla policy di Ateneo per l'accesso aperto al momento del deposito dovrà caricare le informazioni (es. contratto con l'editore, eventuali addenda riguardanti la cessione o meno dei diritti) necessarie a permettere al Gruppo di lavoro di individuare le clausole previste nel contratto stipulato con l'editore.

3. Inoltre l'autore, in fase di deposito, avrà cura di indicare la fonte di finanziamento della pubblicazione tra quelle previste nel workflow di autoarchiviazione.



4. Se l'Autore, durante il processo di autoarchiviazione dei propri Contributi, ha dichiarato che non intende aderire alla policy di Ateneo per l'accesso aperto, i file caricati resteranno ad accesso chiuso, e saranno visibili al pubblico solo i metadati descrittivi. In tale regime, le versioni full-text del Contributo saranno comunque accessibili all'Autore e a ciascun Coautore interno. I file caricati, inoltre, saranno accessibili ai soggetti debitamente autorizzati dall'università (amministratori di sistema, componenti del Gruppo di lavoro, organi preposti alla valutazione interna e nazionale), per le sole finalità connesse al trattamento a cui sono stati autorizzati.

5. Nel caso in cui l'Autore aderisca alla policy di Ateneo sull'accesso aperto il Gruppo di lavoro procede alla validazione tecnica:

a) se il Contributo è pubblicato dall'editore in modalità open access, sarà reso sempre disponibile il full-text editoriale;

b) se l'editore è censito nelle piattaforme che espongono le politiche editoriali (ad es. Sherpa-ROMEEO <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>) il Gruppo di lavoro selezionerà, sulla base alla tipologia di file (versione editoriale, post-print, pre-print), la relativa policy editoriale;

c) se l'editore non è censito nelle piattaforme che espongono le politiche editoriali (ad es. Sherpa-ROMEEO), il Gruppo di lavoro selezionerà la policy editoriale nel rispetto delle clausole previste nel contratto stipulato con l'editore, opportunamente comunicate dall'Autore al momento del deposito.

6. In tutti i casi di pubblicazione in collaborazione tra più autori, l'Autore incaricato del deposito effettua le operazioni di cui ai commi precedenti dichiarando di avere informato gli altri titolari dei diritti sul Contributo in merito alle scelte effettuate anche per loro conto. Pertanto, il consenso dei coautori si intende presunto fino a prova contraria. Qualora uno dei coautori comunichi di non aver prestato il proprio consenso e formuli specifica richiesta motivata, l'Università, valutata la richiesta, si riserva di impedire l'accesso libero e gratuito al file del Contributo.

7. L'autore ha sempre il diritto di ottenere dagli uffici dell'Ateneo l'attestazione dell'avvenuto deposito, se richiesto per motivi di rendicontazione del finanziamento relativo alla pubblicazione.

8. L'Ateneo prevede un meccanismo di validazione della procedura di autoarchiviazione attraverso IRIS; gli autori di ciascun Contributo sono responsabili della correttezza dei dati (metadata) inseriti e della aderenza alla policy di accesso associata al Contributo.

Art. 9 (Deposito dei dati della ricerca)

1. L'Università riconosce il valore della condivisione aperta dei dati della ricerca a livello internazionale per le seguenti finalità:

- a) rafforzamento di un sistema aperto per la ricerca scientifica;
- b) incremento del ritorno di investimenti da parte degli enti finanziatori;
- c) abilitazione di test di confronto tra diverse ipotesi o metodi di analisi;
- d) incentivo alla varietà di idee, studi, metodologie e prospettive innovative di ricerca;
- e) stimolo all'identificazione di nuove aree di lavoro scientifico;
- f) promozione di nuovi argomenti da esplorare, non affrontati da ricerche precedenti;
- g) supporto indiretto alla formazione dei giovani ricercatori;

h) sostegno alla partecipazione dei Paesi in via di sviluppo al sistema scientifico globale.

2. L'Università, in ottemperanza alla Raccomandazione della Commissione europea del 17 luglio 2012, tende ad applicare i più elevati standard, ispirati ai principi FAIR (dati accessibili, identificabili, tracciabili, interoperabili e, laddove possibile, disponibili per usi successivi) per la loro raccolta, archiviazione e conservazione e si impegna a sviluppare per i propri autori e ricercatori la possibilità di autoarchiviare ad accesso aperto i set di dati che eventualmente corredano i prodotti della ricerca. La possibilità di autoarchiviazione riguarda qualunque serie di dati che autori e ricercatori ritengano opportuno rendere disponibile, favorendone in tal modo l'accesso libero e gratuito e l'eventuale riuso, laddove non vi siano motivi di legge ostativi.

3. I Settori di supporto alla ricerca garantiscono supporto tecnico per la migliore riuscita delle procedure di autoarchiviazione e metadattazione.

4. Per i progetti che ricevono finanziamenti dall'Unione Europea, e per ogni altro canale di sostegno economico ai progetti scientifici che richieda la stesura di un Data Management Plan (DMP), i ricercatori avranno cura di indicare la scelta dell'Archivio istituzionale IRIS UniNettuno già nella fase di presentazione del progetto per l'ammissione a finanziamento.

Art. 10 (Deposito delle Tesi di dottorato)

1. La disciplina prevista dalla presente politica per il deposito e la pubblicazione dei Contributi si applica anche alle tesi di dottorato, in attuazione delle Linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti approvate dalla CRUI nel 2007 e in conformità col vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di UNINETTUNO.

2. È requisito obbligatorio per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale il deposito di una copia digitale della Tesi di Dottorato di Ricerca nell'Archivio Istituzionale (nella specifica collezione dell'Archivio di Ateneo per le tesi di dottorato).

3. Il deposito avverrà entro la data stabilita per la discussione della tesi con accesso libero e gratuito al full-text del Contributo, salvo che non ricorrano elementi di confidenzialità e riservatezza.

4. In conformità col vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'università e col successivo articolo 11 del presente Regolamento, in casi specifici (tesi in corso di pubblicazione, particolari condizioni imposte da eventuali finanziatori esterni della ricerca del dottorando, ragioni di privacy, ovvero di sicurezza pubblica o nazionale, tutela della proprietà intellettuale), la diffusione della tesi può essere soggetta ad un periodo di embargo, che può andare dai 6 ai 12 mesi, eventualmente prorogabili fino a 24 mesi per eccezionali ragioni di riservatezza. La richiesta di embargo, opportunamente motivata e sottoscritta dal dottorando e dal tutor della tesi che ne attesta l'effettiva esigenza, va inviata per conoscenza al Gruppo di Lavoro.

5. Il deposito della copia digitale su IRIS UNINETTUNO assolve anche gli obblighi di consegna della tesi presso le biblioteche dell'Ateneo, e di Deposito Legale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, in sostituzione della copia cartacea.

Art. 11 (Embargo)

1. L'embargo è un arco temporale in cui i file relativi a un Contributo della letteratura scientifica sono mantenuti ad accesso riservato, ovvero sono resi accessibili esclusivamente ai fini dello svolgimento delle procedure di valutazione dei ricercatori e/o altre necessarie finalità e procedure amministrativo-gestionali.

2. L'embargo è previsto per motivi specifici (tra i principali: accordi con l'editore e/o con gli enti finanziatori della ricerca; giustificati motivi di sicurezza pubblica o nazionale; giustificati motivi di privacy o presenza di dati sensibili; brevetto in corso) e, se non rilevabile dalla pubblicazione stessa, va debitamente comunicato

dall'Autore al Gruppo di lavoro che cura la corretta individuazione della policy editoriale da indicare nell'Archivio istituzionale.

3. Salvo specifici accordi già presi con l'editore e/o altri attori legati al Contributo da archiviare (coautori, enti finanziatori...), l'embargo dovrà durare un arco ragionevole di tempo, dai 6 ai 12 mesi eventualmente prorogabili fino a 24 mesi per eccezionali ragioni, oltre il quale il Contributo sarà reso accessibile nell'Archivio istituzionale.

Art. 12 (Valutazione della ricerca)

1. L'Università, per gli esercizi di valutazione interna ed esterna della ricerca a cui è chiamata, prende in considerazione i prodotti validati per i quali sia avvenuto il deposito come indicato al precedente articolo 8.
2. Per tutta la durata dell'eventuale embargo, il prodotto verrà in ogni caso preso in considerazione ai fini degli esercizi di valutazione interna.

Art. 13 (Supporto, monitoraggio e risoluzione di controversie)

1. UNINETTUNO, tramite il Gruppo di lavoro, assicura il monitoraggio periodico dell'allineamento dei ricercatori alla presente regolamentazione.
2. L'organo istituzionale deputato alla risoluzione di controversie interpretative è il Senato Accademico.

Art. 15 (Entrata In vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data del Decreto di emanazione da parte del Rettore.